

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.6765/08 REG.DEC.

N. 2671 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente

ANNO 2007

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2671/2007, proposto dalla Coop. Sociale
Quadrifoglio a r.l. ONLUS in p. e q. CPPO ATI, ATI Coop. Soc.
L'Arciere assistenza SCARL ONLUS, rappresentate e difese
dagli avvocati Andrea Manzi e Franco Enoch, con domicilio
eletto in Roma, via F. Confalonieri, 5 presso l'avv. Andrea
Manzi;

contro

il COMUNE DI VERCELLI, rappresentato e difeso dagli
avvocati Ludovico Szego e Roberto Giuffrida, con domicilio
eletto in Roma, via Cicerone 49 presso l'avv. Roberto Giuffrida;

e nei confronti della

Coop. Soc. Punto Service a r.l. in p. e q. CPPO ATI,
rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Dal Piaz, Cristina
Roggia e Mario Contaldi, con domicilio eletto in Roma, via
Pierluigi da Palestrina, 63 presso l'avv. Mario Contaldi;

l'ATI Orizzonti Sociali SCARL, non costituitasi;

per la riforma

della sentenza del TAR Piemonte - Torino: Sezione II, n.
719/2007, resa tra le parti, concernente gara per affidamento
servizio di assistenza domiciliare ;

SC

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del

COMUNE DI VERCELLI

e della COOP. SOC. PUNTO SERVICE A RL IN P. E Q. CPPO

ATI

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;

Alla pubblica udienza del 22 Aprile 2008, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati A.Manzi, Giovanni Faraone, per delega di Roberto Giuffrida, e Gianluca Contaldi, per delega di Mario Contaldi;

Visto il dispositivo di decisione n. 384/2008;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza gravata, il TAR Piemonte ha respinto il ricorso proposto dalla Cooperatva Sociale Quadrifoglio, in proprio e quale capogruppo della relativa ATI, avverso il verbale in data 29 dicembre 2005, con cui la commissione di gara aveva proceduto, per inattendibilità delle giustificazioni fornite, all'esclusione della ricorrente (classificatasi al 1° posto) per l'affidamento del "servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) a favore dei cittadini (anziani-disabili-minori-persone in situazione di fragilità) residenti sul territorio del Comune di Vercelli e dei Comuni ad

esso convenzionati per il periodo dal 1.1.2006 al 31.12.2007” ed ha proposto di affidare il servizio alla 2° classificata (ATI Punto Service/Orizzonti sociali); nonché avverso i relativi atti di gara e determinazione dirigenziale n. 1703 del 29 dicembre 2005 di approvazione dei verbali e di aggiudicazione della gara.

2. In particolare, il TAR, ritenuta legittima la nomina di un soggetto esterno all'Amministrazione esperto in materia di retribuzioni del comparto cooperative sociali e considerato che le osservazioni formulate dal medesimo concernevano la congruità dei costi relativi al personale, ha concluso nel senso che la commissione di gara aveva correttamente proceduto ad un'autonoma valutazione delle giustificazioni, dando luogo ad un'approfondita attività discrezionale sfociata nel giudizio di inattendibilità di alcune voci (costi relativi ai rimborsi chilometrici, indennità del personale non conteggiate, mancato conteggio del 3° scatto di anzianità), con riserva sul computo delle spese generali e mancata quantificazione dell'utile di impresa.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello la ricorrente originaria, deducendo quanto segue:

-erroneità della sentenza del TAR per avere respinto la censura di illegittimità dell'incarico conferito dalla Stazione appaltante ad un consulente esterno per l'esame della congruità delle giustificazioni presentate, nonché quella di illegittimità del relativo parere espresso su elementi tecnici che esulavano dai

limiti dell'incarico e dalla competenza dell'esperto;

-il numero di chilometri che la cooperativa ricorrente ha stimato come congruo ai fini dell'espletamento del servizio è stato considerato inattendibile dall'esperto e dalla Commissione, che hanno presupposto come vincolante il dato storico dei chilometri percorsi nel corso della precedente gestione dell'appalto ma, a parte che era stato considerato come vincolante un elemento che invece non era stato dichiarato tale, nella specie i dati non erano tra loro raffrontabili, essendo prevista una riduzione del monte ore richiesto per l'esecuzione dell'appalto in contestazione (circa il 35% di ore in meno);

-la presunta incongruità dell'offerta della ricorrente si basa anche sul fatto che non si sarebbe valorizzata l'indennità (nella misura del 2%) prevista dall'art. 26 del CCNL per l'ipotesi di ricorso ad orario ridotto o part-time, ma tale indennità è dovuta solo per l'ipotesi di part-time elastico, con conseguente inapplicabilità nel caso in cui il lavoro venga organizzato senza prevedere elasticità di orario; né d'altra parte il capitolato di gara prescriveva l'utilizzo di personale part-time;

-erroneamente è stato tenuto conto, ai fini dell'anomalia dell'offerta, del terzo scatto di anzianità nel periodo di vigenza del nuovo appalto, atteso che per il personale della Cooperativa ricorrente il secondo scatto di anzianità era appena maturato nell'ottobre 2005 e comunque il terzo scatto avrebbe riguardato gli ultimi tre mesi di servizio per tredici dei trentaquattro addetti;

-l'esperto è incorso in due errori di metodo (condivisi dalla Commissione) e precisamente ha esaminato non solo il costo orario previsto per il pagamento del lavoratore ma anche le modalità di calcolo di altri e diversi costi (ad es. calcolo chilometrico) che non riguardavano il costo del personale; ed inoltre sono stati considerati certi alcuni dati che invece erano meramente ipotetici (possibili variazioni contrattuali per scadenza del vigente CCNL al 31 dicembre 2005 e mancata valorizzazione di permessi/ex festività);

-nel caso di esclusione dell'offerta della ricorrente, doveva essere ricalcolata la soglia di anomalia con conseguente assoggettamento a verifica dell'offerta presentata dall'ATI Punto Service/Orizzonti sociali.

4. Costituitisi in giudizio, il comune di Vercelli e l'ATI aggiudicataria hanno chiesto il rigetto dell'appello, richiamandosi alla sentenza del TAR.

Tutte le parti costituite hanno presentato memoria conclusiva.

All'udienza del 22 aprile 2008, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. L'appello è infondato.

5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante va confermata la legittimità della nomina di un soggetto esterno all'Amministrazione appaltante, esperto in materia di retribuzioni del comparto cooperative sociali, che si limiti a prestare attività di consulenza e di assistenza professionale all'organo collegiale

(cfr. la decisione della Sezione 22 novembre 2005 n. 6496). Nella specie poi la Giunta Comunale ha adeguatamente motivato la scelta (deliberazione n. 524/2005), in relazione alla non riscontrata presenza di professionalità in grado di esprimere il parere richiesto all'interno dell'organico del Comune di Vercelli - nell'ipotesi di valutazione su argomenti tecnici specifici che esulano dalle competenze proprie dei componenti delle commissioni di gara.

5.2.L'esperto esterno inoltre non ha travalicato i limiti dell'incarico .

Si rileva al riguardo che in base alle giustificazioni inviate dall'interessata in data 14 dicembre 2006, l'esperto esterno ha osservato (nota del 27 dicembre 2005) che il costo medio orario, pari ad euro 16,21, era stato calcolato dall'offerente applicando le paghe relative al contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali ma: 1) senza tenere conto delle possibili variazioni contrattuali che si sarebbero verificate, essendo il CCNL in scadenza il 31 dicembre 2005; 2) considerando l'importo relativo al coordinatore; 3) senza considerare nei costi i valori dei permessi/ex festività; 4) senza considerare l'indennità prevista dall'art. 26 del CCNL (orario ridotto part-time); 5) senza considerare l'eventuale terzo scatto di anzianità che sarebbe andato a maturare nel periodo di vigenza dell'appalto.

Sulla base di tali osservazioni, il consulente, poi, ha precisato di aver compilato un prospetto da cui si evince in euro 17,45 il

valore medio orario del costo di un addetto all'assistenza domiciliare, cui potevano anche aggiungersi i costi generali forniti dalla stessa cooperativa ricorrente per un valore finale di 16,57, comunque superiore a quello offerto in gara.

Pertanto deve ritenersi, contrariamente a quanto rilevato dall'appellante, che il consulente abbia limitato le sue osservazioni alla congruità dei costi relativi al personale, come individuato nella delibera di G.C. n. 524/2005, senza estendere la sua indagine ad altri aspetti.

5.3. La motivazione adottata dalla commissione di gara è andata ben oltre il mero recepimento delle conclusioni del consulente esterno, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente.

Dalla lettura del verbale della seduta del 29 dicembre 2005, infatti, si rileva che la commissione ha ritenuto che “Le giustificazioni sull'offerta di gara presentate dal raggruppamento Coop. Quadrifoglio / L'Arciere assistenza vengono esaminate, secondo l'ordine delle voci di spesa indicate nella nota in data 15.12.05, tenendo altresì conto delle osservazioni formulate dal Consulente con la nota del 27.12.05”.

La commissione di gara, dunque, ha correttamente proceduto ad una autonoma valutazione delle giustificazioni, “tenendo conto” delle conclusioni del consulente.

La commissione di gara ha infatti concluso , in sintesi, nel modo seguente: “... *Da quanto sopra esposto le voci che risultano inattendibili sono: - costi relativi ai rimborsi chilometrici -*

supportati da una analisi puntuale degli ultimi anni del servizio - di cui la Cooperativa Quadrifoglio è pienamente a conoscenza; - le indennità del personale non conteggiate - art. 26, indennità obbligatoria per eventuale vacanza contrattuale - il mancato conteggio del 3° scatto di anzianità che sarà conseguito nel periodo del nuovo appalto da un elevato numero di operatori (anche prevedendo eventuali turn-over e nuove assunzioni). Ha espeso inoltre riserve sul computo delle spese generali, tenuto conto dell'insufficiente previsione di spesa per il referente, e per n. 10 operatori jolli, conglobati con costi quali: tenuta paghe, sistema qualità, ecc.. La Commissione ha rilevato da ultimo che dalle voci di costo del servizio non emerge la quantificazione dell'utile d'impresa. Alla luce delle suesposte considerazioni, e dei conteggi effettuati, la Commissione condivide il parere del Consulente e ritiene che il valore orario di costo pari ad € 16,21 non possa essere plausibile con l'applicazione di tutte le clausole contrattuali e con quanto previsto dal Capitolato d'Appalto ...".

Pertanto, la commissione di gara è pervenuta autonomamente a ritenere non accettabili le giustificazioni proposte, con mera "condivisione" dell'analoga conclusione del consulente esterno, integrata, però, da ulteriori argomentazioni autonomamente elaborate.

Con la conseguenza che il giudizio negativo della commissione di gara si è incentrato principalmente su tre voci, ritenute inattendibili anche dopo l'esame delle giustificazioni pervenute:

la prima, relativa ai costi dei rimborsi chilometrici, la seconda, relativa alle indennità del personale di cui all'art. 26 (vacanza contrattuale) non conteggiate, la terza, relativa al mancato conteggio del 3° scatto di anzianità da parte di un numero elevato di operatori nel periodo del nuovo appalto, a parte le riserve espresse sul computo delle spese generali, sui dieci operatori "jolly" e sulla quantificazione dell'utile di impresa.

5.4. Le motivazioni addotte dall'Amministrazione per giudicare anomala l'offerta dell'A.T.I. facente capo alla società ricorrente e per disporre la conseguente esclusione appaiono plausibili in relazione alla discrezionalità tecnica spettante all'Amministrazione in sede di verifica dell'anomalia delle offerte (cfr. le decisioni di questo Consiglio, sez. IV in data 17 settembre 2007 n. 4837; sez. V 20 settembre 2005 n. 4856).

5.4.1. La ricorrente, con le giustificazioni in data 14 dicembre 2005, in merito alla "Determinazione Costi Gestionali", aveva, tra l'altro, fatto presente: *"Spostamenti calcolati tenendo conto prevalentemente dell'utilizzo da parte degli operatori di automezzi propri con relativo rimborso chilometrico sulla base del quinto del costo della benzina - stante il riconoscimento del tempo di spostamento quale tempo lavoro e della previsione di messa a disposizione di un mezzo comunale in caso di uscita dal territorio provinciale, in funzione dell'andamento storicizzato e sulla base della ripartizione indicativa del monte ore segnalata dal capitolato, considerati spostamenti medi di n. 3,2 Km/h per il*

Comune di Vercelli e di n. 9,5 Km/h per i Comuni esterni convenzionati per un totale presunto sul biennio di n. 313.816 Km - tariffa di rimborso considerata già quantificata su un valore medio di € 0,26 (pari ad 1/5 di 1,30). Prevista in forma integrativa la messa a disposizione di n. 3 automezzi ...”.

In merito, la Commissione di gara (verbale n. 6), ha valutato quanto prospettato dalle dette Cooperative, affermando: “Spostamenti - nulla da rilevare in merito alla messa a disposizione degli automezzi, in quanto prevista esclusivamente in forma integrativa e calcolando la sola quota di ammortamento dei mezzi. Rimborso chilometrico: - nei costi generali, la voce ‘spostamenti’ non appare congrua, in quanto il rimborso chilometrico deve essere effettuato sulla base del quinto del costo del carburante (art. 15, 2° comma, del Capitolato), tenuto conto degli aggiornamenti trimestrali richiesti. Il conteggio esposto dalla Cooperativa considera il rimborso pari a € 0,26 (costo attuale) per un quantitativo di chilometri pari a 313.816 sul biennio, ampiamente inferiore al conteggio reale (media mensile degli ultimi tre anni pari a 752 km x 32 operatori x 12 mesi x 2 anni = 577.536 Km). Il predetto quantitativo moltiplicato per € 0,26 determina un costo complessivo di € 150.159,36 che comporta una incidenza sul costo orario pari a € 1,915”.

Sul punto si osserva che nella disciplina di gara è chiaramente indicato che il Comune avrebbe messo a disposizione automezzi solo per servizi fuori provincia e non fuori Comune, come invece

preteso dalla Cooperativa ricorrente.

In secondo luogo, anche se non era indicato un parametro fisso di chilometraggio, occorreva verificare se il metodo prescelto dalla commissione di gara (precedente chilometraggio medio nel biennio 2004-2005) era logico e non manifestamente irrazionale, in relazione a quanto dedotto dalle Cooperative, secondo cui esse avevano dato luogo ad una strutturazione ottimale del servizio, desumibile dall'esame del progetto tecnico regolarmente valutato dalla medesima commissione di gara, che consentiva di ottimizzare gli spostamenti.

Pertanto, il dato chilometrico proposto dalla ricorrente, di Km. 313.816 sul biennio, appare sottostimato rispetto al dato storico di 752 km mensili ricavato dall'Amministrazione.

L'istante ha sostenuto che tale dato storico non era minimamente corrispondente a quello effettivo ma, anche in tale caso, non ha fornito alcun elemento idoneo a sorreggere l'assunto, non potendo essere sufficiente il mero richiamo alla circostanza che, differentemente dall'appalto precedente, questa volta il Comune avrebbe fornito i mezzi per gli spostamenti fuori provincia, tenuto conto che il servizio si svolgeva per la maggior parte in unico ambito comunale, per cui tale dato non appare certamente idoneo a giustificare il sensibile numero ridotto di chilometri considerato nell'offerta.

In primo grado è stata svolta istruttoria al fine di stabilire se il chilometraggio medio mensile corrispondesse a quello preso in

considerazione dalla commissione di gara ed il TAR correttamente ne ha tratto la conclusione della correttezza degli atti della commissione di gara e la non illogicità o manifesta irrazionalità, sotto i profili valutabili nella presente sede di legittimità, del suo operato.

Infatti, dalle schede sul costo chilometrico effettivo depositate in giudizio, relative agli anni 2002-2003-2004 e primo semestre 2005, registrate su schede della medesima Coop. Quadrifoglio, risulta: per l'anno 2002, un totale chilometrico annuale di 278.000,6; per l'anno 2003, di 286.934,5; per l'anno 2004, di 277.724; per il primo semestre 2005, di 152.278,3 (proiettato sull'anno, pari a 304.556,6).

Tali valori, già in sé considerati, appaiono molto superiori - come giustamente rilevato dalla commissione di gara - rispetto al valore di 313.816 sul biennio (cioè km 156.908/anno) offerto dall'A.T.I. ricorrente, tenuto anche conto di quanto riferito dalla società controinteressata, secondo la quale nel solo anno 2006 si erano percorsi in totale Km. 249.722; nonché di quanto dichiarato dal Direttore del Settore Politiche Sociali della Città di Vercelli, con nota depositata nel giudizio di 1° grado, in relazione alla dimostrata tendenza all'aumento dei chilometri percorsi in funzione delle prestazioni rese, anche nei confronti di persone ricoverate in strutture fuori città.

Né incide il fatto che il monte orario effettivamente fornito dal gestore del servizio, nel precedente servizio espletato, fosse

notevolmente superiore rispetto al monte orario richiesto nel presente appalto (per un valore oscillante del 20% pari a 34.190 ore/anno, oltre a 5.000 ore/anno per il servizio nei Comuni convenzionati, secondo quanto indicato nell'art. 9 del Capitolato) in quanto l'art. 9 del capitolato di gara precisa, al comma 4, che "la quantificazione del monte ore è puramente indicativa e non impegna assolutamente la Civica Amministrazione".

Né - nelle loro giustificazioni le due Cooperative avevano reso esplicito il ragionamento sostenuto, a posteriori, nella presente sede, limitandosi in quella sede a richiamare il valore preciso di chilometri 313.816 ma "... in funzione dell'andamento storicizzato e sulla base della ripartizione indicativa del monte ore segnalata dal capitolato", con ciò chiarendo di aver preso a riferimento lo svolgimento "storico" del servizio.

Neppure vale sostenere da parte dell'appellante la predisposizione di un progetto tecnico capace di ottimizzare gli spostamenti al fine del sensibile risparmio chilometrico proposto, in quanto nell'offerta tecnica presentata non risultano indicazioni in tal senso.

Dall'esame e dal raffronto tra il progetto tecnico presentato in gara e il progetto tecnico di cui alla precedente gestione del servizio, si evince un mutamento nella organizzazione generale del servizio, con profili che un organo tecnico può anche valutare come migliorativi, ma non certo una specifica organizzazione che porti ad evidenziare una sensibile riduzione del costo

chilometrico complessivo.

Alla luce di quanto illustrato, quindi, il profilo di doglianza legato alla contestazione del costo chilometrico considerato dalla commissione di gara è privo di fondamento.

5.4.2. La seconda “voce” su cui la commissione di gara ha fondato il giudizio negativo è quella relativa al mancato conteggio dell’indennità obbligatoria, ai sensi dell’art. 26 del CCNL applicabile.

In particolare, la commissione di gara nella seduta del 29 dicembre 2005, in merito al “Costo base del personale” ha *“rileva(to) che i costi orari previsti dal raggruppamento Coop. Quadrifoglio/L’Arciere assistenza, non tengono conto dell’indennità prevista dall’art. 26 del CCNL (Orario ridotto, part-time), in quanto, come si evince dalle ‘giustificazioni di gara’ pervenute il 15.12.05, all’ultimo punto della voce Calcolo Offerta, risulta che il personale da utilizzare sia a tempo pieno. Per contro è evidente che l’organizzazione prevista dal Capitolato di gara e l’articolazione del servizio stesso, necessitano inderogabilmente di operatori part-time, con ch  le indennit  di cui all’art. 26 risultano un obbligo per il datore di lavoro. Inoltre il conteggio ore pro-capite 1.578 x 32 unit  operative   pari a h. 50.496 di lavoro annuo, nettamente superiore al monte ore previsto dal Capitolato,   da desumere pertanto la presenza di unit  operative con contratto part-time o orari ridotti che vanno considerati”*.

La commissione di gara ha inteso riferirsi all'ultima frase della pagina 2 delle giustificazioni, intitolata "Calcolo Offerta", ove si specifica: "Costo orario del personale calcolato utilizzando come divisore medio convenzionale annuo di un operatore a tempo pieno n. 1.578 ore lavorabili (così come da tabelle Ministeriali)". Null'altro aggiungono le due Cooperative in tali giustificazioni, né specificano alcunché sulla ritenuta non necessità di ricorrere a personale in "part-time", limitandosi a fare generico riferimento all'utilizzo di solo personale a tempo pieno.

Nell'appello, come già nel ricorso di 1° grado, la Cooperativa ricorrente precisa che tale indennità era dovuta unicamente nell'ipotesi di formalizzazione tra le parti di un orario "part-time" elastico, con variazione nell'arco del mese della collocazione temporale della prestazione lavorativa riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, con conseguente aumento del 2% della retribuzione mensile, ovvero di un orario pari o inferiore al 30%, con conseguente maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Nel caso di specie tale ricorso al "part-time elastico" non era stato effettuato, per cui la relativa indennità non era dovuta né la legge di gara prescriveva l'utilizzo di personale "part-time".

Sul punto il Collegio rileva che nelle giustificazioni le due Cooperative non hanno svolto tale precisazione, limitandosi ad

indicare di utilizzare unicamente lavoratori a tempo pieno.

Si osserva inoltre che il Comune di Vercelli ha precisato che proprio le variazioni di orario costituiscono necessaria conseguenza della natura delle prestazioni erogate, per le particolari e mutevoli condizioni della persona assistita e che se le 32 persone previste lavorassero a tempo pieno si avrebbe un monte ore di lavoro annuo pari a ore 50.496, largamente superiore a quello previsto in capitolato (34.190 + 5.000).

Anche in questo caso, il giudice di 1° grado ha ritenuto necessario acquisire copia dell'art. 26 del CCNL e delle eventuali norme correlate, nel testo in vigore, per verificare dal progetto tecnico presentato dalle società ricorrenti se, effettivamente, la struttura del servizio offerto corrispondeva a quanto dedotto nella presente sede.

Ebbene, pur esaminando nella sua integralità il testo dell'art. 26 C.C.N.L. cit., il TAR ha correttamente ritenuto non incongruente o manifestamente illogica la conclusione della commissione di gara, secondo cui la necessità di ricorrere al "part-time" si evince dalla formalizzazione stessa dell'offerta delle società ricorrenti, in relazione al numero di 32 unità operative conteggiate per 1.578 ore pro capite, che porterebbe al totale di 50.496 ore di lavoro, di gran lunga superiore a quello previsto in capitolato.

D'altra parte, era onere delle offerenti specificare nelle giustificazioni che non avrebbero dato luogo a part-time elastico ma ciò non si rinviene.

Non può, quindi, nella presente sede, la Cooperativa ricorrente integrare le giustificazioni introducendo ulteriori valutazioni o specificazioni dell'offerta.

Alla commissione di gara è stato rappresentato che l'A.T.I. partecipante si sarebbe avvalsa di personale a tempo pieno ma tale conclusione è stata ritenuta non condivisibile dalla commissione di gara in base al ragionamento sopra riportato, basato su dati oggettivi, che al Collegio non pare illogico o contraddittorio.

Che, poi, l'art. 26 cit. - con indennità riconoscibile solo per part-time "elastico" - sia strutturato nel modo evidenziato, non rileva ai fini del presente contenzioso, ove il Collegio non è chiamato ad una valutazione di merito, sostitutiva dell'operato della commissione di gara in base a nuovi elementi introdotti dalle ditte partecipanti alla gara, ma solo ad una verifica esteriore di tale operato sotto i profili di legittimità.

5.4.3. Con l'ultimo profilo, la Cooperativa ricorrente contesta l'altra conclusione della commissione di gara, in ordine alla mancata valutazione del terzo scatto di anzianità nel periodo di vigenza del nuovo appalto.

Nelle giustificazioni le due Cooperative indicavano: "Calcolati due scatti medi di anzianità appena maturati (per lo più a ott. 05 per cui prossimo scatto medio soltanto a fine affidamento), così come matematicamente risultante dalla situazione in essere (si ricorda infatti che la Coop. Sociale Quadrifoglio è attualmente in

gestione sul servizio)”.

In base a tale affermazione e riferendosi alle considerazioni sul personale presenti nell’“offerta tecnica” delle dette Cooperative, la commissione di gara ha ritenuto di ricavare la conferma della permanenza nel gruppo di operatori attualmente in servizio, con conseguente maturazione del terzo scatto di anzianità, non conteggiato.

E’ questo il profilo decisivo considerato dalla commissione di gara.

Non risulta, infatti, conteggiato uno scatto di anzianità che comunque sarebbe andato a maturare nel biennio di riferimento dell’appalto in gara, indipendentemente dall’anzianità effettiva dei dipendenti (fissata in 3,5 anni dalla commissione di gara e ritenuta invece, nel ricorso, di 2 anni).

La Cooperativa ricorrente afferma, poi, che l’eventuale terzo scatto avrebbe comunque incidenza reale sugli ultimi tre mesi del biennio di affidamento dell’appalto e riguarderebbe solo 13 lavoratori su 34.

Premesso che il numero di operatori, per quanto riferito dalle medesime società ricorrenti, è pari a 32, comunque si rileva che dunque uno scatto di anzianità andrà comunque a maturare, sia pure dall’ottobre 2007, ma proprio di questo e della relativa incidenza, pari all’1,6% per quanto riferito dalla stessa Cooperativa, la commissione chiedeva giustificazioni.

A tale richiesta non è stata data risposta specifica, per cui appare

nuovamente corretta e priva di illogicità o contraddittorietà la conclusione della commissione di gara in ordine alla mancata giustificazione di tale assenza di considerazione di costo.

5.5. Di conseguenza non può condividersi il rilievo del appellante secondo cui l'esperto sarebbe incorso in due errori di metodo (condivisi dalla Commissione), desunti da aspetti già considerati in precedenza.

5.6. Ritenuta corretta l'esclusione dell'offerta della ricorrente, diventa inammissibile l'ulteriore doglianza dell'appellante in ordine alla necessità di sottoporre ad anomalia anche l'offerta dell'aggiudicataria, atteso che nessun apprezzabile vantaggio avrebbe la Cooperativa ricorrente dalla eventuale esclusione dell'offerta della controinteressata, dovendosi aggiudicare l'appalto alla offerente susseguente in graduatoria (essendo cinque le offerte ammesse alla gara).

6. Per quanto sopra esposto, l'appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 Aprile

2008 con l'intervento dei Signori:

Pres. Raffaele Iannotta

Cons. Cesare Lamberti

Cons. Claudio Marchitello

Cons. Caro Lucrezio Monticelli

Cons. Aniello Cerreto Est.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aniello Cerreto

F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/12/08

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale